



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2010 PER IL
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

sottoscritto il _____ in Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2010 per il personale dell'area dei professionisti.

PER L'INPS

Il Direttore Generale
Dr. Mauro NORI

Il Direttore Centrale
Risorse Umane
Dr. Ciro TOMA

Il Direttore Centrale Organizzazione
Dr. Gregorio TITO

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione
Dr. Antonio DE LUCA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP/ CISAL

ANMI FEMEPA

ANMI INAIL

FLEPAR

f.to Pietro Capurso

CIDA

f.to Alfredo Brancasi

SOMMARIO

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI	4
ART. 3 FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI.....	4
ART. 4 DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL FONDO.....	5
ART. 5 INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE.....	5
ART. 6 INDENNITA' DI COORDINAMENTO.....	6
ART. 7 INDENNITA' COORDINATORE GENERALE.....	6
ART. 8 RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	6
ART. 9 NORME PROGRAMATICHE.....	7
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/09 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.

ART. 2
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa.
2. In relazione a quanto sopra, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001, il sistema di partecipazione sindacale si attua nelle forme e sulle materie previste negli artt. 81 e 82 del CCNL 1° agosto 2006. Sulle materie previste dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non possono attivarsi forme di partecipazione diverse dall'informazione.
3. Per quanto concerne la contrattazione collettiva integrativa, essa si svolge sulle materie stabilite nell'art. 80 del CCNL 1° agosto 2006, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs. 165/2001

ART. 3
**FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE
DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/07, e dell'art. 10, biennio economico 2008/09, del CCNL 21 luglio 2010.

2. Il Fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2010 a € 20.447.586,00.

ART. 4

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL FONDO

1. Per l'anno 2010 è confermata la disciplina prevista all'art. 3 del CCNI 2009 per il personale dell'Area dei professionisti sottoscritto in data 29 novembre 2010.
2. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

ART. 5

INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è confermata per l'anno 2010 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.
2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella allegato 1, che costituisce parte integrante al presente CCNI, e assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento".

3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

ART. 6
INDENNITA' DI COORDINAMENTO

1. Le parti confermano la misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti prevista all'art. 5 del CCNI 2009 sottoscritto in data 29 novembre 2010, da corrispondere mensilmente, collegata allo svolgimento dell'incarico, nei valori indicati dalle tabelle allegate 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. E' confermata altresì, la maggiorazione di tre punti della percentuale della indennità di coordinamento del coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale.
3. Al coordinatore centrale legale con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un importo annuo pari al 22% della indennità di cui all'art.7, da corrispondere mensilmente, collegato allo svolgimento dell'incarico

ART. 7
INDENNITA' COORDINATORE GENERALE

1. Le parti confermano la misura e le modalità di erogazione dello specifico compenso riconosciuto ai coordinatori generali dei rami professionali di cui all'art. 6 del CCNI 2009 per l'area dei professionisti, sottoscritto in data 29 novembre 2010.

ART. 8
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La retribuzione di risultato per l'anno 2010 sarà erogata sulla base dei parametri di valutazione e con le modalità previste all'art. 7 del CCNI 2009 per l'area dei professionisti, sottoscritto in data 29 novembre 2010.

2. Per l'Area professionale Legale, considerati gli effetti dell'applicazione della circolare n. 67 del 30 aprile 2009, eventuali scostamenti dai valori previsti, saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore Generale, sentito il Coordinatore Generale Legale, su proposta del Direttore centrale risorse umane e del Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione.

ART. 9

NORME PROGRAMMATICHE

1. Le parti si impegnano a rivedere, entro il 30 aprile 2011, le modalità di erogazione della parte di trattamento accessorio dei professionisti destinata a premiare i risultati e la produttività collegando, detto trattamento accessorio, al raggiungimento di specifici obiettivi individuati e assegnati in coerenza sia con gli indirizzi fissati dall'Istituto che con le caratteristiche motivazionali della struttura e del professionista.
2. Le parti si impegnano a definire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI, i nuovi criteri relativi ai livelli differenziati di professionalità di cui all'art. 12 del biennio economico 2008/09, del CCNL 21 luglio 2010.
3. Le parti si impegnano a dare attuazione alle dichiarazioni congiunte n. 1 e 2 del CCNI 2009 per l'area dei professionisti, sottoscritto in data 29 novembre 2010.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli effetti del presente CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso, salvo le diverse decorrenze stabilite nelle singole disposizioni contrattuali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI restano in vigore le disposizioni dei previgenti CCNI ove applicabili.

Qualifica	INDENNITA'. DI FUNZIONE PROFESSIONALE
	IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	4.441,44
Professionista legale I liv. diff.	4.441,44
Professionista tecnico II liv. diff.	10.120,20
Professionista tecnico I liv. diff.	9.861,96
Professionista statistico II liv. diff.	11.411,28
Professionista statistico I liv. diff.	11.153,04

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA
PROFESSIONALE LEGALE**

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
	➤ COORDINATORE CENTRALE	40
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER: MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BARI - PALERMO	40
C	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE	35
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA	
D	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE AGGIUNTO	25
	➤ COORDINATORE PERIFERICO	

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA
PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA**

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE ➤ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE – LOMBARDIA – VENETO – EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – LAZIO – CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA – SICILIA- FRIULI VENEZIA-GIULIA – LIGURIA – MARCHE – ABRUZZO – SARDEGNA	35
C	➤ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA	26

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA
PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE**

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE	35

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti condividono l'esigenza di dare corso alle sinergie tra Avvocature pubbliche e alla sussidiarietà tra gli Uffici legali.

Condividono, inoltre, l'esigenza che vengano, al più presto, definiti i nuovi criteri di selezione per gli incarichi di coordinamento professionale.